



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITTORIO VENETO 2° “A. ZANZOTTO”**

Via Vittorio Emanuele II, 3 – 31029 VITTORIO VENETO (TV) C.F. 84000960264 - C.M. TVIC854004  
☎ e Fax 0438/554722- 946112 - [TVIC854004@istruzione.it](mailto:TVIC854004@istruzione.it) - [TVIC854004@pec.istruzione.it](mailto:TVIC854004@pec.istruzione.it) - <https://www.icvittoriovenetozanzotto.it>

I.C. VITTORIO VENETO 2 - A. ZANZOTTO  
Prot. 0003115 del 20/03/2024  
I-7 (Uscita)

DECRETO DIRIGENZIALE  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297 recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.234 del 05.12.2023, concernente “Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni” ed in particolare il comma 1 dell’art. 16 che statuisce quanto segue “Entro il quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni sono costituite, presso le singole istituzioni scolastiche, le commissioni elettorali di istituto. Esse sono nominate dal dirigente scolastico e sono costituite da cinque membri: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio *nell’istituzione scolastica*”;

VISTA la necessità di dare attuazione a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 16 della predetta ordinanza;

VISTA la disponibilità degli interessati;

**DECRETA**

Art. 1. La commissione elettorale per l’elezione delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è così costituita:

- Lucchetta Pier Eugenio - Dirigente Scolastico
- Carlet Cristina - Docente scuola primaria
- Signorello Domenica - Docente scuola secondaria
- Maio Erica- Personale ATA
- Grava Adriana - Personale ATA

Art. 2. Di procedere al conferimento dell’incarico ai nominativi di cui all’art. 1 del presente decreto;

Art. 3. Di inviare il presente decreto al Direttore dei servizi Generali ed amministrativi per i provvedimenti consequenziali;

Art. 4. Di pubblicare il presente decreto sul sito web dell’istituzione scolastica e nell’albo pretorio;

Art. 5. Il presente decreto dirigenziale è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Art. 6. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni).

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Pier Eugenio Lucchetta**

Documento sottoscritto digitalmente